

Annessi :

726
FINANZE

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'assegnazione di indennità di rincarò
ai dipendenti e ai pensionati dello Stato

(del 6 dicembre 1957)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Fronte Unico dei dipendenti statali e dei docenti con sua istanza del 15 ottobre 1957 chiede che i decreti legislativi concernenti le indennità di rincarò siano modificati, con effetto immediato, come segue :

1. Che l'indennità di carovita al personale attivo sia portata dal 3 ½ % al 7 % dello stipendio base previsto dagli organici (escluse le indennità di famiglia e per i figli), con un minimo di Fr. 40,— al mese per beneficiario;
2. Che l'indennità di rincarò sia estesa alle cosiddette indennità di funzione, finora escluse per disposizione del decreto legislativo 19 novembre 1956;
3. Che l'indennità per i figli d'età inferiore ai 20 anni sia portata a Fr. 30,— mensili (ora si versano Fr. 20,— per figlio).
Quest'ultima richiesta è sostenuta anche da due mozioni presentate recentemente in Gran Consiglio una dall'on. Wyler e confirmatari e l'altra dall'on. Pellegrini A. e confirmatari;

4. Che l'indennità di rincarò per i pensionati dello Stato sia stabilita :
- a) per i pensionati prima del 1948, in un'indennità principale del 30 % (finora 25 %) della pensione, con un supplemento fisso di Fr. 700,— e con un minimo per tutti di Fr. 1.200,— annui;
 - b) per i pensionati fra il 1. gennaio 1948 e il 31 dicembre 1954 la stessa indennità dei pensionati di cui alla lettera a), ritenuto che il totale della loro pensione e della indennità di rincarò non superi l'ammontare che vien percepito dai beneficiari pensionati prima del 1948;
 - c) per i pensionati dopo il 1. gennaio 1955 un'indennità del 7 % della pensione percepita, escluso il supplemento fisso di cui all'art. 20 della legge sulla Cassa pensioni.

A sostegno delle richieste inoltrate al Consiglio di Stato le Associazioni del personale adducono che le indennità versate attualmente si basano su un indice dei prezzi al consumo di punti 176 (agosto 1939 = 100) e che da quando sono state votate l'indice è gradatamente salito fino a raggiungere, alla fine dello scorso ottobre 180,5, con una media nel 1957 di 178,2 (aumento di 10 punti circa dalla base di 170 considerata agli effetti della fissazione degli stipendi del nuovo organico) e che deve attendere una nuova ondata di rincarò tale da portare l'indice a quota 182 per la fine d'anno. Ritengono perciò giustificata la domanda di un'indennità pari al 7 % dei guadagni, con un aumento del 3 ½ % su quella corrisposta finora.

L'ammissione integrale delle richieste del personale e dei pensionati comporterebbe per lo Stato una spesa di Fr. 1.160.000,— in più di quanto si spende attualmente per indennità di rincarò e cioè Fr. 940.000,— per il personale attivo e Fr. 220.000,— per i pensionati.

A questa maggior spesa si devono aggiungere gli ulteriori oneri per sussidi scolastici per i docenti elementari e le maestre delle case dei bambini, per i contributi alla Cassa di compensazione, per i premi dell'assicurazione infortuni, per i contributi al fondo di stabilizzazione ecc.

Il Dipartimento delle finanze, autorizzato dallo scrivente Consiglio di Stato, ha discusso le richieste con i rappresentanti del personale e dei pensionati ed ha formulato le seguenti controproposte :

1. Per il personale attivo :

- a) aumento delle indennità per il personale dal 3 ½ % al 7 % dei guadagni, con effetto a contare dal 1. gennaio 1958;
- b) abbandono della retroattività al 1. ottobre 1957;
- c) rinuncia al minimo di Fr. 40,— al mese.

Con la concessione del 7 % si compensa l'aumento del costo della vita sino a quota 181,9, ciò che supera lievemente l'indice del rincarò stabilito dagli organi federali a fine novembre (181).

Il Fronte Unico ha in seguito abbandonato la richiesta di dar effetto retroattivo al provvedimento in considerazione dell'aumento al 7 % ed ha invece insistito per il versamento di un minimo di Fr. 40,— al mese per tutti.

Su quest'ultimo punto il Consiglio di Stato non ritiene di poter aderire per diverse ragioni. Osserviamo innanzitutto che le classi basse, alle quali andrebbe il maggior beneficio, hanno già avuto rivalutati i propri stipendi in misura di gran lunga superiore alle altre con la adozione dei nuovi organici.

Non si deve inoltre aggravare la tendenza di conseguire un livellamento degli stipendi inferiori verso le classi alte e non si devono creare nuove difficoltà per la classificazione degli stipendi delle classi medie e alte al momento che si dovranno incorporare le indennità di carovita negli stipendi.

Come indennità per i figli, richiesta in Fr. 120,— annui, oltre l'indennità normale di Fr. 240,— prevista dalla legge sugli stipendi, proponiamo di versare una quota di Fr. 60,— nella stessa misura concessa dalla Confederazione e cioè con un aumento del 25 % sulla quota finora versata: il dipendente riceverà così Fr. 300,— annui per ogni figlio d'età inferiore ai 20 anni e per quelli riconosciuti invalidi. Questo provvedimento andrà a vantaggio specialmente delle classi basse siccome sono quelle che generalmente hanno il maggior numero di figli.

Anche le richieste del Fronte Unico per i pensionati non possono essere soddisfatte nella misura sostenuta dagli interessati sia per la spesa eccessiva che ne deriverebbe allo Stato e ancor più per ragioni di equità.

Infatti, se accolte, oltre che allo stabilire le medesime prestazioni ai pensionati prima del 1948 come quelle corrisposte a coloro che sono stati collocati a riposo nel periodo 1948/54, pur avendo pagato il 100 % sull'incorporazione del 40 % nel guadagno assicurato, creerebbero le seguenti stridenti disparità:

1. *Pensionati prima del 1948*

	<i>Pensione</i>	<i>carovita</i>	<i>prestaz. nuova</i>	<i>prestazione precedente</i>	<i>au-mento</i>
coniugato	Fr. 3.193,30 + 30 %	= 958,— + 700,—	= 4.851,30	= 4.691,60	= 159,60
coniugato	Fr. 1.319,50 + 30 %	= 395,85 + 700,—	= 2.519,50	= 2.519,50	= —,—
		(minimo 1.200,—)			
vedova	Fr. 605,90 + 30 %	= 181,75 + 700,—	= 1.805,90	= 1.705,90	= 100,—
		(minimo 1.200,—)			

2. Pensionati 1948/54 (aumento 40 % del guadagno assicurato)

		<i>prestazione</i>	
		<i>nuova</i>	<i>preced.</i>
coniugati	Fr. 6.250,— + 40,— — 1.500,— = al 58 % = 4.205,— + 30 % = 1.261,— + 700,— = 6.166,—	4.982,90	4.982,90
prima del 1948	Fr. 6.250,— al 58 % = 3.625,— + 30 % = 1.087,— + 700,— = 5.412,—		
aumento per il 1958 = Fr. 429,10.			

Con l'assegnazione delle rendite A.V.S. (transitorie) tanto ai pensionati prima del 1948 quanto a quelli collocati a riposo dopo (ordinarie) reputiamo necessario stabilire, per ragioni d'equità, una certa differenza nelle prestazioni alle tre categorie di pensionati, nel senso che coloro che hanno versato maggiori tasse alla Cassa pensioni abbiano a ricevere prestazioni superiori.

Per eliminare le incongruenze rilevate abbiamo fatto le seguenti proposte le quali sono state accettate dai rappresentanti del Fronte Unico e dei pensionati :

Pensionati :

- a) prima del 1948 mantenere 25 % e aumentare il supplemento da Fr. 600,— a Fr. 650,— e da Fr. 700,— a Fr. 750,— con un minimo di Fr. 1.150,— e Fr. 1.250,— (aumento a tutti di Fr. 50,—);
- b) 1948/54 (+ 40 %) aumentare l'indennità principale dal 18,50 % al 25 % con un minimo di Fr. 1.000,— e Fr. 1.100,— (senza supplemento fisso);
- c) 1955 in avanti aumentare l'indennità dal 3,50 % al 7 % con un minimo di Fr. 400 e Fr. 500 (senza supplemento fisso).

Esempi (per coniugati) :

		<i>prestazione</i>	
		<i>nuova</i>	<i>preced.</i>
a) Cantoniere : prima del	1948 Fr. 3700 al 60% = Fr. 2220 + 25% = 555 + 750 (minimo 1250) = Fr. 3.525,—	3.475,—	
Cantoniere : dopo il	1948 Fr. 3700 + 40% (500) = 4200 al 60% = 2520 + 25% = 630 (1100) = Fr. 3.620,—	3.297,—	
Cantoniere : dal	1955 Fr. 6900 meno 1500 = 5400 al 60% = 3240 + 7% = 226,80 (500) = Fr. 3.740,—	3.353,—	
b) Segr. agg. : prima del	1948 Fr. 6700 al 60% = Fr. 4020 + 25% = 1005 + 750 = Fr. 5.775,—	5.725,—	
Segr. agg. : dopo il	1948 Fr. 6700 + 40% = Fr. 9380 — 1500 al 60% = 4728 + 25% = 1182 = Fr. 5.910,—	5.602,70	
Segr. agg. : dal	1955 Fr. 11.100 meno 1500 = 9600 al 60% = 5760 + 7% = 403,20 (500) = Fr. 6.260,—	5.961,60	
c) Segr. Dip. : prima del	1948 Fr. 9500 al 60% = Fr. 5700 + 25% = 1425 + 750 = Fr. 7.875,—	7.825,—	
Segr. Dip. : dopo il	1948 Fr. 9500 + 40% meno 1500 = 11.800 al 60% = 7080 + 25% = 1770 = Fr. 8.850,—	8.389,80	
Segr. Dip. : dal	1955 Fr. 17.100 meno 1500 = 15.600 al 60% = 9.360 + 7% = 655,20 = Fr. 10.015,20	9.687,60	

La maggior spesa che dovrà sopportare lo Stato è calcolata come segue :

a) per l'aumento dal 3 ½ % al 7 % al personale attivo	Fr. 690.000,—	
b) per il versamento dell'indennità di Fr. 60,— per figlio	Fr. 110.000,—	
c) per l'aumento delle indennità ai pensionati	Fr. 150.000,—	
d) maggior contributo per AVS, assicurazione infortuni, fondo stabilizzazione, sussidi scolastici ecc.	Fr. 100.000,—	
		Fr. 1.050.000,—
importo che aggiunto a quanto si spende già ora e cioè :		
per il personale attivo	Fr. 690.000,—	
per i pensionati	Fr. 880.000,—	Fr. 1.570.000,—
si ha una spesa totale a carico dello Stato di		Fr. 2.620.000,—

Ciò premesso, vi proponiamo di voler dare la vostra approvazione al disegno di decreto legislativo che vi accompagnamo, tenendoci a vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Celio

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la concessione di indennità di rincarò
ai dipendenti e ai pensionati statali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 6 dicembre 1957 n. 726 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

1. INDENNITA' DI RINCARO AI DIPENDENTI
DELLO STATO E AI DOCENTI

Art. 1. — ¹ Ai dipendenti dello Stato, ai docenti delle scuole elementari, alle maestre delle case dei bambini che ricevono uno stipendio mensile è versata una indennità di rincarò.

² Sono pure ammessi al beneficio delle indennità di rincarò i Consiglieri di Stato, i magistrati e i membri della Commissione cantonale di ricorso.

Art. 2. — ¹ L'indennità è pari al 7 % dello stipendio base previsto dagli organici in vigore, e dei supplementi annui di funzione previsti dall'art. 4 della legge 5 novembre 1954, sugli stipendi (escluse le indennità di famiglia, per i figli, ecc.).

² L'indennità del 7 % è versata anche sui compensi degli incaricati d'insegnamento.

³ Per il personale non provvisto di nomina, ma pagato mensilmente, fa stato lo stipendio mensile moltiplicato per dodici.

⁴ Le somme date per prestazioni limitate ad alcune ore al giorno o ad alcuni giorni alla settimana non sono considerate stipendi mensili, anche se versate mensilmente: quelle che fanno oggetto di contratto speciale sono escluse dal presente decreto.

Art. 3. — Per i figli, nei limiti di cui all'art. 14 della legge 5 novembre 1954, è concessa un'indennità supplementare di rincarò di Fr. 60,— all'anno.

Art. 4. — Le indennità sono versate proporzionalmente allo stipendio e alla durata della prestazione d'impiego; esse sono pagate ogni mese con lo stipendio.

Art. 5. — Le indennità per i docenti delle scuole elementari e per le maestre delle case dei bambini sono pagate integralmente dai Comuni e rispettivamente dalle amministrazioni delle case dei bambini, con lo stipendio mensile.

² Il Cantone rimborsa la sua parte nella stessa misura e nel medesimo modo dei sussidi scolastici.

2. INDENNITA' DI RINCARO DEI PENSIONATI STATALI

Art. 6. — Chiunque ha diritto a prestazioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato riceve, in quanto risieda effettivamente in Svizzera, una indennità di rincarò nella misura stabilita dalle disposizioni che seguono.

Art. 7. — Per i pensionati collocati a riposo antecedentemente al 1. gennaio 1948 l'indennità di rincarò si compone di:

- a) un'indennità principale del 25 % della pensione;
- b) un supplemento fisso di Fr. 750,— per i coniugati e Fr. 650,— per le sposate, per i vedovi e le vedove, per i separati, per i divorziati, per i celibi e le nubili.

Art. 8. — L'indennità totale (principale più supplemento) deve essere di almeno Fr. 1.250,— annui per i coniugati e Fr. 1.150,— per gli altri pensionati.

Art. 9. — ¹ I pensionati messi al beneficio della pensione fra il 1. gennaio 1948 e il 31 dicembre 1954 ricevono una indennità del 25 % della pensione percepita, escluso il supplemento previsto dall'art. 20 della legge sulla Cassa pensioni.

² L'indennità deve essere di almeno Fr. 1.100,— per i coniugati e Fr. 1.000,— per gli altri.

Art. 10. — ¹ I pensionati dopo il 1. gennaio 1955 ricevono una indennità del 7 % della pensione percepita, escluso il supplemento previsto dall'art. 20 della legge sulla Cassa pensioni.

² L'indennità deve essere di almeno Fr. 500,— per i coniugati e Fr. 400,— per gli altri.

Art. 11. — Agli effetti del versamento delle indennità di rincarò i vedovi e le vedove con figli d'età inferiore ai 18 anni, i divorziati e i separati che devono gli alimenti alla ex moglie o ai figli d'età inferiore ai 18 anni, sono equiparati ai coniugati.

Art. 12. — Sono inoltre versate le seguenti indennità supplementari:
Fr. 200,— per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni;
Fr. 250,— per ogni orfano di padre e di madre, fino all'età di 18 anni;

Fr. 300,— per i figli riconosciuti permanentemente invalidi;

Fr. 300,— per i parenti di pensionati deceduti, ammessi al beneficio di una pensione.

Art. 13. — Le persone pensionate nel corso dell'anno ricevono il carovita proporzionato ai mesi di pensionamento.

Art. 14. — L'indennità di rincarò è pagata ogni mese con la pensione: lo Stato rimborsa semestralmente le indennità anticipate della Cassa pensioni.

Art. 15. — Sono abrogati i decreti legislativi: 19 novembre 1956 che concede indennità di rincarò al personale dello Stato, 21 giugno 1955 e 27 dicembre 1956 concernenti l'assegnazione di indennità di rincarò ai pensionati statali.

Art. 16. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e ha effetto a contare dal 1. gennaio 1958.
